

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE CULTURA E SPORT	
Servizio beni culturali, impiantistica sportiva e affari giuridici	cultura@certregione.fvg.it beniculturali@regione.fvg.it tel + 39 040 377 3431 tel + 39 040 377 3466 I - 34132 Trieste, via Milano 19

“Bando per il finanziamento di lavori di straordinaria manutenzione di impianti sportivi, ai sensi degli articoli 3 e 6 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), ai sensi dell’articolo 6, comma 15 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 28 (legge collegata alla manovra di bilancio 2019-2021) anno 2019, emanato con DGR 1389/2019. Approvazione della graduatoria degli interventi ammissibili a contributo e dell’elenco degli interventi inammissibili

Il Direttore Centrale

Premesso:

- che con deliberazione n. 1389 dd. 9 agosto 2019 la Giunta regionale ha approvato - in applicazione degli articoli 3 e 6, della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero) e dell’articolo 6, comma 15 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 28 (legge collegata alla manovra di bilancio 2019-2021) – il Bando per il finanziamento di lavori di straordinaria manutenzione di impianti sportivi, per l’anno 2019;
- che la struttura competente alla concessione dei finanziamenti di cui trattasi è il Servizio beni culturali, impiantistica sportiva e affari giuridici, che vi provvede mediante la posizione organizzativa denominata “Coordinamento degli interventi di programmazione degli investimenti per l’impiantistica sportiva”, al titolare della quale è stata delegata con decreto n. 1502/CULT dd. 18.06.2019 la gestione dei pertinenti capitoli di spesa;
- che a valere su detto Bando sono state presentate al Servizio beni culturali, impiantistica sportiva e affari giuridici n. 67 domande con le rispettive previsioni di intervento;
- che antecedentemente all’apertura della fase istruttoria sono state ritirate 3 domande;
- che con nota n. prot. 9441/SP – IMP dd. 23 settembre 2019, pubblicata nel sito ufficiale della Regione, il titolare della citata posizione organizzativa ha dato comunicazione dell’avvio del procedimento valutativo per l’assegnazione dei contributi previsti dal Bando medesimo;
- che sono state svolte le attività istruttorie preliminari dirette ad accertare l’ammissibilità delle domande nonché la sussistenza dei requisiti soggettivi dei proponenti e dei requisiti oggettivi degli interventi presentati;
- che nel corso delle suddette attività:
 1. le domande di due soggetti richiedenti sono state archiviate d’ufficio senza trasmissione di preavviso di diniego ai sensi dell’articolo 16 bis della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), in quanto atto meramente formale in ragione dei seguenti vizi riscontrati e insanabili:
 - soggetto richiedente Centro giovanile di cultura e ricreazione – Ricreatorio San Michele: carenza dei requisiti soggettivi e oggettivi;
 - soggetto richiedente ASD Pro Cervignano Muscoli: inoltro della domanda fuori dal termine del 22 settembre 2019;
 2. le domande di 25 soggetti richiedenti sono state ammesse in quanto complete ed esaustive per la a valutazione;

3. a fronte di supposti casi di inammissibilità rilevati dall'ufficio ai sensi dell'articolo 11 del Bando, è stato espletato l'adempimento previsto dall'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000 nei confronti di n. 23 soggetti richiedenti, in esito al quale:

- 10 soggetti richiedenti non hanno formulato osservazioni in dissenso a quanto rappresentato dall'ufficio precedente e, conseguentemente, le relative domande sono state archiviate;

- 7 soggetti richiedenti hanno formulato osservazioni in dissenso a quanto rappresentato dall'ufficio precedente, ma le relative domande sono state archiviate in quanto:

- a) l'ASD Gaja, cui era stata eccepita la mancata trasmissione di un computo metrico estimativo, ha controdedotto trasmettendo un computo metrico estimativo a integrazione della domanda, ma il Bando prevedeva che lo stesso fosse inoltrato, a pena inammissibilità della domanda stessa, entro il termine perentorio del 22 settembre 2019;

- b) l'ASD Pallacanestro Laipacco, cui era stato eccepito che il totale della spesa ammissibile superava la soglia di euro 110.000,00, ha controdedotto dichiarando che l'importo derivante dalla documentazione trasmessa con la domanda era frutto di errore proprio, a conferma delle ragioni del preavviso di diniego inoltrato dall'ufficio;

- c) l'ASD Roller School Pattino d'Oro, cui era stata eccepita la mancata trasmissione di un computo metrico estimativo, ha controdedotto trasmettendo un computo metrico estimativo a integrazione della domanda, ma il Bando prevedeva che lo stesso fosse inoltrato, a pena inammissibilità della domanda stessa, entro il termine perentorio del 22 settembre 2019;

- d) L'ASD Polisportiva San Vito, cui era stata eccepita la mancata trasmissione di un computo metrico estimativo, ha controdedotto confermando le posizioni espresse in domanda e lamentando la non chiarezza del Bando sul punto eccepito, senza fornire ulteriori elementi volti a modificare l'impianto del preavviso di diniego inoltrato dall'ufficio;

- e) l'ASD Tennis Campagnuzza, cui era stata eccepita la mancata trasmissione di un computo metrico estimativo, ha controdedotto trasmettendo sia informazioni aggiuntive a quelle allegate alla domanda, sia più preventivi/computi realizzati da ditte del settore, ma il Bando prevedeva che tale documentazione fosse inoltrata, a pena inammissibilità della domanda stessa, entro il termine perentorio del 22 settembre 2019;

- f) l'ASD Eurotennis Club, cui era stata eccepita la mancata trasmissione di un computo metrico estimativo, ha controdedotto trasmettendo un computo metrico estimativo dichiarando che l'omissione in fase di domanda era dovuta a errore materiale, ma il Bando prevedeva che lo stesso fosse inoltrato, a pena inammissibilità della domanda stessa, entro il termine perentorio del 22 settembre 2019;

- g) l'ASD Club Altura, cui era stato eccepito che il totale della spesa ammissibile superava la soglia di euro 110.000,00, ha controdedotto dichiarando che i computi presentati andavano interpretati in termini di spesa massima, facendo fede solo quanto dichiarato nel quadro economico della domanda, ma il combinato disposto dell'articolo 6, comma 5, dell'articolo 9, comma 4 e dell'articolo 13, commi 1 e 5 del Bando, impone all'ufficio istruttore di valutare coerentemente e coordinatamente tutta la documentazione che è parte integrante della domanda;

- 3 soggetti richiedenti hanno formulato osservazioni in dissenso a quanto rappresentato dall'ufficio precedente e le relative domande sono state riammesse;

- 3 soggetti richiedenti hanno formulato osservazioni in dissenso a quanto rappresentato dall'ufficio precedente e le relative domande sono state riammesse con riserva di valutazione da parte della Commissione di valutazione cui all'articolo 14 del Bando;

4. a fronte di situazioni di domande incomplete, ai sensi dell'articolo 13, comma 2 del Bando, sono state inoltrate n. 14 richieste di integrazioni in esito alle quali:

- 12 soggetti richiedenti hanno riscontrato positivamente alle richieste di integrazioni formulate e le relative domande sono state ammesse;

- 1 soggetto richiedente non ha riscontrato entro i termini perentori di cui all'articolo 13, comma 2 del Bando alla richiesta di integrazioni formulata e conseguentemente la domanda è stata archiviata;
- l'ASD Deportivo Junior, cui era stata richiesta la trasmissione del titolo giuridico a effettuare i lavori oggetto della domanda, ha trasmesso un documento efficace a far tempo da un giorno successivo al termine di presentazione della domanda e conseguentemente, in relazione al combinato disposto dell'articolo 4, comma 3, lettera c) e comma 4, la domanda medesima è stata archiviata senza trasmissione di preavviso di diniego, in quanto atto meramente formale in ragione del vizio riscontrato;

Premesso altresì che:

- che con decreto del Direttore Centrale n. 2543 del 30 settembre 2019 si è provveduto, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del citato Bando, a nominare la Commissione prevista per la valutazione degli interventi risultati ammissibili a seguito dell'istruttoria preliminare;
- con decreto del Direttore Centrale n. 2925 del 30 ottobre 2019 si è provveduto a modificare la composizione della Commissione precedentemente costituita, sostituendo un componente nominato dal Comitato regionale del CONI del Friuli Venezia Giulia;
- la Commissione valutatrice si è riunita in un'unica sessione nella giornata di lunedì 4 novembre 2019, come da verbale conservato in atti;
- la Commissione suddetta, resa edotta dei casi di inammissibilità accertati nella fase istruttoria preliminare in conformità con il disposto del citato articolo 16 bis della legge regionale 7/2000, ha preliminarmente valutato le 3 domande ammesse con riserva in esito alla quale:
 - 2 domande sono state ritenute ammissibili;
 - la domanda dell'ASD Junior Alpina è stata ritenuta non ammissibile in quanto il titolo alla realizzazione dei lavori, pur antecedente al termine del 22 settembre 2019, era connesso ad una concessione dell'impianto sportivo non efficace alla data medesima, con effetto caducante sul titolo stesso;
- la Commissione in argomento ha quindi proceduto all'esame degli interventi ritenuti ammissibili, applicando i criteri di valutazione fissati dall'articolo 15, commi 1-2 e dall'Allegato B) del Bando, nonché i criteri di priorità fissati dal comma 4 del medesimo articolo 15;

Considerato che:

- con legge regionale 4 novembre 2019, n. 16 (Misure finanziarie intersettoriali) si è provveduto ad incrementare lo stanziamento, inizialmente previsto di 1.000.000,00 euro, sul capitolo di spesa n. 8205, fino all'ammontare totale di euro 1.491.985,59;
- dagli esiti dell'attività di valutazione svolta dalla Commissione, come da verbale della riunione del 4 novembre 2019, dei 42 interventi valutati, alla data di adozione del presente provvedimento, tenuto conto dello stanziamento di cui al paragrafo precedente:
 - n. 27 interventi sono finanziabili a intera copertura della spesa ammessa (come definita dall'articolo 6, comma 1, del Bando);
 - n. 15 interventi non sono finanziabili per esaurimento di risorse;
- l'articolo 16, comma 1, del Bando prevede che, a conclusione dell'istruttoria, con decreto emanato dal Direttore centrale competente in materia di cultura entro 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, e pubblicato sul sito web della Regione, vengano approvati:
 - a) la graduatoria, secondo l'ordine decrescente di punteggio, degli interventi da finanziare, con l'indicazione dell'importo del contributo regionale rispettivamente assegnato, nonché degli interventi ammissibili a contributo, ma non finanziabili per carenza di risorse;
 - b) l'elenco degli interventi non ammissibili a contributo, con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità;
- l'articolo 16 comma 2 del Bando dispone che:
 - la pubblicazione della graduatoria nel sito web istituzionale della Regione vale come comunicazione di assegnazione ai soggetti i cui interventi sono stati ammessi a finanziamento;

- decorsi cinque giorni lavorativi per il Servizio dalla pubblicazione, in mancanza di comunicazione contraria da parte del singolo assegnatario, il contributo si intende accettato;
 - in caso di comunicazione contraria da parte di uno o più singoli assegnatari, si procede allo scorrimento della graduatoria;
- l'articolo 16 comma 3 del Bando dispone altresì che la graduatoria ha validità sino al 31 dicembre 2020 e che anche durante il periodo di validità della graduatoria, gli effetti dell'inserimento nella medesima cessano e si considerano come mai prodotti se, per causa imputabile al soggetto il cui intervento è stato ritenuto ammissibile a contributo, non interviene il decreto di concessione nei termini e nelle forme previsti dal Bando stesso;
- l'articolo 7 comma 7 del Bando dispone che, qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse, si procederà allo scorrimento della graduatoria a cominciare dal primo soggetto richiedente, non finanziato o finanziato solo parzialmente.

Rilevato che:

- in fase di approvazione della citata deliberazione 1389 dd. 9 agosto 2019, non si è proceduto alla compilazione della scheda aiuti di stato in quanto, al momento dell'adozione della deliberazione, non si avevano gli elementi di dettaglio necessari per effettuare la valutazione in merito alla sussistenza o meno di misure di aiuto di stato;
- a seguito dell'attività istruttoria effettuata sulla totalità delle domande di contributo pervenute e in particolar modo su quelle risultate ammissibili a finanziamento, è emerso che gli interventi proposti dai soggetti richiedenti insistono su strutture sportive che, per caratteristiche strutturali e per localizzazione geografica, rivestono carattere esclusivamente locale e, pur trattandosi di misure contributive che portano effettivamente vantaggi economici ai soggetti finanziabili, tale misura non incide sull'alterazione degli scambi, pertanto gli interventi contributivi a favore dei soggetti elencati nell'allegato A al presente atto, non si configurano come aiuto di Stato;

Ritenuto quindi di approvare gli allegati documenti, che recano rispettivamente la graduatoria degli interventi ammissibili a contributo (Allegato A) e l'elenco degli interventi non ammissibili a contributo (Allegato B);

Visti:

- la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale) e successive modifiche e integrazioni;
- il D.P.Reg. n. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004, con cui è stato emanato il "Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali" e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta

1. Ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del Bando citato in premessa, sono approvati nei testi allegati sub A e B al presente decreto quali parti integranti e sostanziali:

- a) la graduatoria, secondo l'ordine decrescente di punteggio, degli interventi da finanziare, con l'indicazione dell'importo del contributo regionale rispettivamente assegnato, nonché degli interventi ammissibili a contributo, ma non finanziabili per carenza di risorse (Allegato A);
- b) l'elenco degli interventi non ammissibili a contributo, con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità (Allegato B).

2. Ai sensi dell'articolo 16, comma 2 del Bando medesimo, la pubblicazione della graduatoria nel sito web istituzionale della Regione vale come comunicazione di assegnazione ai soggetti i cui interventi sono stati ammessi a finanziamento e, decorsi cinque giorni lavorativi per il Servizio dalla pubblicazione, in mancanza di comunicazione contraria da parte del singolo

assegnatario, il contributo si intende accettato mentre in caso di comunicazione contraria da parte di uno o più singoli assegnatari, si procederà allo scorrimento della graduatoria.

3. Ai sensi dell'articolo 16, comma 3, la graduatoria ha validità sino al 31 dicembre 2020; durante il periodo di validità della graduatoria, gli effetti dell'inserimento nella medesima cessano e si considerano come mai prodotti se, per causa imputabile al soggetto il cui intervento è stato ritenuto ammissibile a contributo, non interviene il decreto di concessione nei termini e nelle forme previsti dal Bando stesso.

4. Ai sensi dell'articolo 7, comma 7 del Bando, qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse, si procederà allo scorrimento della graduatoria a cominciare dal primo soggetto richiedente, non finanziato o finanziato solo parzialmente.

5. Si fa riserva di provvedere, con successivo atto, alla prenotazione delle risorse destinate all'attuazione degli interventi di cui trattasi, somma stanziata sul bilancio regionale per gli anni 2019-2021 per l'anno 2019 del Bilancio Finanziario Gestionale, approvato con le deliberazioni giuntale n. 2518 del 28 dicembre 2018, e le sue successive variazioni.

6. Il presente decreto, comprensivo degli allegati, sarà pubblicato nel sito ufficiale della Regione.

Trieste

IL DIRETTORE CENTRALE
dott.ssa Antonella Manca
firmato digitalmente

Responsabile del procedimento: dott. Emanuele Giassi